



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO
PROVINCIA DI FIRENZE

**REGOLAMENTO PER I CRITERI DI
UTILIZZAZIONE DELLE SOMME
RELATIVE A ONERI DI
URBANIZZAZIONE SECONDARIA DA
DESTINARE A CHIESE ED ALTRI
EDIFICI RELIGIOSI E CENTRI SOCIALI**

INDICE

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

ART. 2 - Determinazione degli importi

ART. 3 - Utilizzazione degli importi

ART. 4 - Definizione degli interventi ammissibili e dei soggetti beneficiari

ART. 5 - Realizzazione delle opere

ART. 6 - Presentazione delle domande

ART. 7 - Attribuzione dei fondi

ART. 8 - Presentazione dei progetti

ART. 9 - Mancata presentazione dei

progetti ART.10 - Entrata in vigore

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ha come oggetto la definizione dei criteri per l'utilizzazione delle somme relative ad opere di urbanizzazione secondaria da destinare a *Chiese ed altri edifici religiosi* nonché a *Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie* ai sensi dell'art.120 della Legge Regionale n°1 del 12/01/2005.

ART. 2
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI

1. Prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, la Giunta Comunale, con proprio atto, fissa la percentuale delle somme introitate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria, da destinare nella misura massima del 10 % per *Chiese ed altri edifici religiosi* e nella misura massima del 9% per *Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie*. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale stabilisce altresì se e con quali modalità accantonare per le stesse finalità in bilancio le somme che , pur destinate a tali contributi, non risultassero assegnate o venissero revocate per inadempienze ai sensi del presente regolamento.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno, con Determinazione del Responsabile del Settore Gestione ed Assetto del Territorio, si quantificano le somme introitate con l'esercizio finanziario dell'anno precedente a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria (derivanti dalle concessioni edilizie o permessi di costruire sia ordinari che derivanti da sanatorie straordinarie), e la quota di tali entrate da destinare alle *Chiese ed altri edifici religiosi* e ai *Centri civici e sociali, attrezzature culturali e sanitarie*, sulla base delle percentuali stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 3
UTILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI

1. Le entrate di cui al precedente art. 2, potranno essere utilizzate per nuove opere, attrezzature ed impianti di urbanizzazione secondaria e per il restauro, ripristino, ristrutturazione, conservazione, ampliamento e adeguamento di quelle della stessa natura già esistenti.

ART. 4
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI E DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per *Chiese ed altri edifici per servizi religiosi* sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del ministero pastorale, nonché le attrezzature educative, culturali, sociali e ricreative annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
2. Per *Centri civici e sociali, attrezzature culturali, sanitarie* si intendono altresì, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda quelli ancora da realizzare.
3. Vanno intesi altresì quali soggetti beneficiari tutti coloro (enti, associazioni, organizzazioni, società, fondazioni) che intendano realizzare gli interventi ed opere di cui alla tabella A/5 allegata alla Legge regionale n. 1 del 12/01/2005.

ART. 5
REALIZZAZIONE DELLE OPERE

1. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere definite nella tabella A/5 allegata alla Legge regionale n. 1 del 12/01/2005, la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti interessati all'attribuzione dei fondi dovranno presentare al Comune di Rignano Sull'Arno entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, apposita istanza con l'indicazione degli interventi da sostenere connessi alle finalità di cui al precedente art. 4.
2. La domanda dovrà essere corredata da un progetto di massima delle singole opere, redatto da un tecnico abilitato ai sensi di legge e dovrà contenere la proposta delle priorità degli interventi da realizzare, un preventivo sommario delle spese da sostenere, i termini di inizio e fine dei relativi lavori, nonché il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità a cui far carico per l'erogazione dei contributi.
3. Le domande inoltrate dopo la data del 30 giugno non sono considerate valide e pertanto dovranno essere ripresentate, se ritenuto necessario da parte dei soggetti interessati, l'anno successivo sempre entro la scadenza del 30 giugno.
4. Per la Chiesa Cattolica le relative richieste sono presentate dalle competenti autorità ecclesiastiche diocesane; per i Centri civici e sociali, la domanda è presentata dal legale rappresentante dell'associazione interessata.

ART. 7 ATTRIBUZIONE DEI FONDI

1. Il Responsabile del Settore Gestione ed Assetto del Territorio, esamina le proposte pervenute entro il 30 giugno di ogni anno, ne verifica la regolarità e la completezza, richiedendo, se del caso, elementi integrativi, e, terminata l'istruttoria, trasmette alla Giunta un elenco delle opere ammissibili al contributo e di quelle ritenute inammissibili.
2. La Giunta comunale, sulla base della suddetta proposta, determina, con proprio atto, l'attribuzione dei fondi, tenendo conto delle proposte di priorità avanzate da parte dei soggetti interessati, considerando il valore sociale e culturale eventualmente connesso alla realizzazione delle opere e valutando i progetti anche a confronto, in caso di dissenso, con i soggetti interessati.
3. L'attribuzione dei fondi si uniformerà altresì al seguente principio:
 - verrà data priorità alle istanze presentate da soggetti quali associazioni, enti, organizzazioni non aventi scopo di lucro e finalità imprenditoriali;
 - le istanze presentate da persone giuridiche aventi scopi di lucro e finalità imprenditoriali, verranno prese in considerazione solo nel caso non siano state presentate istanze dai soggetti di cui sopra per gli interventi di cui all'articolo 4.
4. Potranno essere oggetto di contributo gli interventi posti in essere dal privato o dal privato sociale per la realizzazione di impianti, attrezzature, opere pubbliche, solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale che assicuri l'interesse pubblico dell'opera.
5. Non concorrono all'attribuzione dei fondi, i soggetti che hanno già usufruito del contributo nel biennio precedente, ad eccezione delle attribuzioni pluriennali che per la loro entità risultano a carico di più esercizi finanziari.
6. Allo scopo di impedire la polverizzazione degli interventi, viene stabilita una soglia minima di contributo, al di sotto della quale si escludono le attribuzioni.
7. La soglia è determinata da parte del Responsabile del Settore Gestione ed Assetto del Territorio, in relazione alle somme disponibili, con la medesima determinazione di quantificazione degli importi di cui al precedente art. 2.
8. Entro 30 giorni dalla deliberazione della Giunta, il competente ufficio tecnico comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione al contributo e l'importo della somma attribuita o, altresì, l'esclusione dal contributo.

ART. 8

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

1. Per la realizzazione degli interventi connessi alle finalità di cui al precedente art. 4, soggetti interessati dovranno presentare al Comune di Rignano Sull'Arno, apposita istanza di carattere urbanistico-edilizio, quale permesso di costruire o D.I.A., redatta da un tecnico abilitato ai sensi di legge.
2. I progetti devono essere presentati non oltre il termine di mesi 6 (sei) dalla data della ricezione della comunicazione di cui all'art. 7 ultimo comma.
3. Ad ultimazione dei lavori, nel rispetto dei termini di validità del titolo abilitativi (permesso di costruire o D.I.A.), i soggetti interessati dovranno dare comunicazione al Comune del completamento e collaudo delle opere e inviare le fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento per un importo non inferiore al contributo assegnato.
4. Il personale del Settore Gestione ed Assetto del Territorio provvederà ad effettuare un sopralluogo di verifica dei lavori eseguiti e successivamente procederà alla liquidazione delle somme assegnate.

ART. 9

MANCATA PRESENTAZIONE DI PROGETTI O DI DOMANDE

1. Nel caso di mancata presentazione da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti all'art. 8 o nel caso in cui la realizzazione delle opere non rispetti i termini fissati o eventualmente prorogati dal permesso di costruire o D.I.A., il Responsabile del Settore Gestione ed Assetto del Territorio con propria determinazione prende atto di quanto sopra indicato e dichiara la decadenza dell'attribuzione del contributo a favore dell'assegnatario.
2. Conseguentemente, le quote di finanziamento potranno essere destinate ad altra opera che segua nell'ordine di priorità quella non realizzata o ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente art. 4.
3. Nel caso di mancata presentazione di domande da parte dei soggetti interessati entro i termini stabiliti dall'art. 6, o nel caso le istanze pervenute siano di importo complessivamente inferiore a quello disponibile, le quote di finanziamento non attribuite nell'anno di riferimento potranno essere destinate ad altre opere di urbanizzazione secondaria anche diverse da quelle di cui al precedente art. 4, o costituire economia di spesa, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Giunta nell'atto di cui all'art. 2.

ART. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento consegue efficacia contestualmente all'intervenuta esecutività del relativo provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale